



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 maggio 2026

NON È INCOSTITUZIONALE L'ATTRIBUZIONE DELLE
CONTROVERSIE IN TEMA DI ABUSO DI DIPENDENZA
ECONOMICA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI
IMPRESA

Con la [sentenza numero 75](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge numero 192 del 1998, come modificato dalla legge numero 118 del 2022, sollevate dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, con riferimento alla previsione che le azioni civili esperibili in caso di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, «sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa».

La Corte ha ritenuto non adeguatamente motivate – e quindi inammissibili – le censure di violazione dei principi di effettività della tutela e di efficienza della risposta giurisdizionale, presidiati dagli articoli 24, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 13 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Ha poi escluso la lamentata lesione dell'articolo 3 della Costituzione, per violazione della «*ratio* di specializzazione e di efficienza» posta a base dell'istituzione delle sezioni specializzate. Data la vasta esperienza da queste ultime già maturata in ordine ai rapporti tra imprese, ha reputato nient'affatto irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di attribuire a questi organi anche la trattazione delle cause in tema di abuso di dipendenza economica, che presuppongono una «analisi del fenomeno economico» della dipendenza, sul quale sono destinate ad innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge.

La previsione normativa è stata giudicata rispettosa anche del principio del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, Cost.), in quanto l'assegnazione di cui si discute è stata definita dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie.

Inoltre, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, la nozione di abuso di dipendenza economica, pur ampia e potenzialmente riferibile a molteplici rapporti giuridici sostanziali, risulta comunque sufficientemente determinata, con conseguente esclusione del rischio di *forum shopping* rimesso al mero arbitrio di una parte.

Infine, la Corte ha considerato non fondata anche la censura di violazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, per il temuto allungamento eccessivo dei tempi processuali in conseguenza dell'aggravio di lavoro non determinabile *a priori*. Trattandosi di inconveniente di mero fatto, esso può e deve essere scongiurato approntando le necessarie misure organizzative e, quindi, attraverso una diversa distribuzione delle risorse tra le varie sezioni, specializzate e ordinarie, che compongono l'ufficio giudiziario.

Roma, 12 maggio 2026